



CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER I "GIOVANI TALENTI"

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21/12/1999 n. 508 *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;

VISTO il DPR n. 132 del 28/02/2003 *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21/12/1999, n. 508"*, che all'art. 14 comma 4 prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 15 giugno 2021 che approvava il testo del Regolamento per i *"Giovani Talenti"* che andrà a disciplinare le attività formative dedicate ai giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DPR n.212 del 2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello;

PRESO ATTO CHE con delibera n. 26/2021 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 giugno 2021 approvava il testo finale del Regolamento per i *"Giovani Talenti"* condividendone le finalità;

VISTI gli art.li 7, 9 e 27 dello Statuto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia;

DECRETA

Di emanare il Regolamento per i *"Giovani Talenti"* nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e nel sito web del Conservatorio.

Venezia, 18 giugno 2021

Il Presidente
Dott. Giovanni Giol



Conservatorio di Musica
“BENEDETTO MARCELLO”
di Venezia

**Regolamento per i
“Giovani talenti”**

[a partire dall'A.A.2021/2022]

REGOLAMENTO PER I “GIOVANI TALENTI”

Il Conservatorio di musica “B. Marcello” di Venezia

- Vista la L. 508/99 art. 2 c. 8 lett. c e g;
- Visto il DPR del 28/02/2003 n.132;
- Visto il DPR dell’8/07/2005 n.212;
- Vista la Legge del 13/07/2015 n.107;
- Visto il D.lgs del 13/04/2017 n.60, art.15;
- Visto il D.M. del 11/05/2018 n.382, in particolare l’art. 5 - Valorizzazione dei “giovani talenti”;
- Visto lo Statuto del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia;
- Visto il Regolamento didattico del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia;
- Vista la delibera del Consiglio accademico del 15/06/2021
- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 16/06/2021 n. 26/2021

EMANA

il presente Regolamento per le attività formative dedicate ai “Giovani talenti”, che si articola come di seguito:

Art. 1

(Denominazione e finalità del Corso)

1. Il Conservatorio di musica “B. Marcello” di Venezia, a partire dall’anno accademico 2021/2022, istituisce il percorso formativo denominato “Giovani talenti” finalizzato a valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del DPR n.212 del 2005 necessari per l’accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello.

Art. 2

(Requisiti per l’ammissione al percorso formativo “Giovani talenti”)

1. Gli studenti giovani e giovanissimi, iscritti ad uno dei corsi di fascia pre-accademica istituiti dal Conservatorio, Attività Formative di Base (AFB) e Corsi Propedeutici al Triennio (CPT), che abbiano

dimostrato di possedere spiccate capacità e attitudini nel corso relativo alla disciplina caratterizzante, saranno segnalati dal docente di riferimento al fine di sostenere una prova d'esame per poter essere ammessi al percorso formativo "Giovani talenti".

2. Il giovane studente dovrà aver portato a termine almeno un anno di frequenza delle lezioni, prima di poter essere segnalato dal docente di riferimento per sostenere l'esame di ammissione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Un'apposita commissione di valutazione sarà chiamata ad esprimersi, in sede d'esame, sull'ammissibilità o meno del giovane studente.
4. La Commissione, nominata dal Direttore e da esso presieduta, sarà formata da almeno due docenti della disciplina caratterizzante, se presenti in organico o, in difetto, da docenti di disciplina affine. Il docente che presenta il giovane candidato potrà assistere alla prova senza diritto di voto.
5. Può essere ammesso al percorso formativo "Giovani talenti", in considerazione della giovanissima età, anche lo studente che all'esame di ammissione dimostri di essere già in possesso dei requisiti minimi per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

Art. 3

(Modalità per l'iscrizione e per il pagamento dei contributi previsti)

1. Una volta conseguita l'ammissione al percorso formativo "Giovani talenti" il giovane studente, attraverso il genitore o chi ne fa le veci, potrà procedere con l'iscrizione nelle modalità indicate direttamente dalla segreteria didattica.
2. L'ammontare dei contributi previsti sarà determinato annualmente con delibera del C.d.A. che considererà la frequenza richiesta allo studente in ragione della personalizzazione del percorso formativo che terrà conto dell'età e delle esigenze formative dello stesso.
3. Si potranno applicare, nello specifico caso, le riduzioni di legge determinate in base al reddito familiare certificato dal modello I.S.E.E., come previsto per i corsi accademici.

Art. 4

(Modalità di frequenza delle lezioni)

1. Il giovane studente sarà tenuto alla frequenza delle lezioni pensate appositamente per il suo percorso formativo, di cui al successivo articolo, che terranno conto della contemporanea frequenza di altra scuola.
2. Le lezioni saranno di tipologia individuale, programmate in orario pomeridiano, tenuto conto della sede di provenienza del giovane, e saranno limitate alla disciplina caratterizzante e ad un corso di *Teoria ritmica e percezione musicale* appositamente pensato e strutturato sulle esigenze formative connesse ad una progressione che vada di pari passo con le capacità strumentali.
3. La frequenza delle lezioni è obbligatoria nella misura minima dell'80% del totale, fatte salve quelle assenze che venissero determinate da giustificati motivi (ad es. malattia o partecipazione a concorsi relativi alla disciplina caratterizzante), per i quali il genitore o chi ne fa le veci presenterà apposita documentazione alla Direzione. Relativamente alla partecipazione ai concorsi, il docente di strumento esprimerà il suo parere che sarà tenuto in considerazione dalla Direzione al fine di tutelare lo studente stesso.

Art. 5

(Articolazione del percorso formativo)

1. Il percorso formativo "Giovani talenti" viene articolato per ciascun giovane studente in forma personalizzata, tenuto conto dell'età e delle esigenze formative dello stesso.
2. All'inizio di ciascun anno accademico, finché persistono i presupposti e le motivazioni che hanno dato il via al percorso formativo "Giovani talenti", i docenti di riferimento della disciplina caratterizzante e del corso di *Teoria ritmica e percezione musicale* appositamente dedicato, redigono un programma di studio che tenga conto del livello raggiunto e degli obiettivi formativi che si intendono raggiungere, di massima, a fine anno. Tali programmi dovranno inoltre specificare i contenuti delle prove di verifica da sostenere a fine anno.

Art. 6

(Modalità per il riconoscimento delle attività formative svolte)

1. Le attività formative svolte dal giovane studente vengono certificate annualmente attraverso il sostenimento di una prova di verifica, sotto forma di esame, che andrà a stabilire il livello delle competenze acquisite ai fini del successivo riconoscimento nel percorso accademico.
2. Tenuto conto dei programmi d'esame stabiliti per ciascuna annualità della *Prassi esecutiva e repertori* relativa alla disciplina caratterizzante, al giovane studente saranno ritenuti riconoscibili i crediti e le frequenze previste dal Piano di studi del Triennio, previo il superamento dei relativi esami.
3. Saranno altresì riconosciuti i crediti e le frequenze per eventuali discipline, oltre al citato corso di *Teoria ritmica e percezione musicale*, che lo studente in possesso di adeguata preparazione tecnico-musicale fosse in grado di frequentare con profitto. Il nullaosta per poter frequentare tali discipline sarà richiesto al docente della Scuola di strumento di riferimento e autorizzato dalla Direzione.

Art. 7

(Conclusione del percorso formativo "Giovani talenti")

1. Il percorso formativo "Giovani talenti" si intende portato a termine nel momento in cui il giovane studente raggiunge le condizioni di accesso regolare al relativo Corso accademico di primo livello, tenuto conto dell'età e della prospettiva di conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore (maturità), condizione indispensabile secondo la normativa in vigore.
2. Lo studente che ha portato a termine il percorso formativo "Giovani talenti", avrà la possibilità di proseguire lo studio dello strumento anche nel Corso accademico di primo livello, al fine di non interrompere il necessario approfondimento tecnico-musicale, benché già in possesso dei crediti relativi alla disciplina caratterizzante riconosciuti a fine percorso. Rimane inteso che, per il conseguimento del titolo accademico, lo studente dovrà completare i crediti rimanenti previsti dal Piano di studio.
3. Lo studio dello strumento potrà prevedere un livello avanzato rispetto a quanto richiesto dai programmi in vigore, con la possibilità che il percorso venga certificato ai fini di un eventuale riconoscimento nei Corsi accademici di secondo livello, sempre attraverso il superamento dei relativi esami.